

AVVOCATURA DELLO STATO
Ufficio Distrettuale di Catania
C.F. 80014130878 - Fax 095/7221336
PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it
Ct 3509/2020 SA

CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO

Per il Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588) - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del Ministro *pro tempore*, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, è *ex lege* domiciliato.

-appellante

Contro Tempio Gina, c.f. TMPGNI64M42A494G, nata il 02.08.1964 ad Augusta (SR) ed ivi residente in via Amara n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Dino Caudullo (c.f. CDLDNI73H18C351K, pec: dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it, fax 095444026) presso il cui studio legale, sito in Catania, via Canfora n. 145, ha eletto domicilio giusta procura conferita in primo grado.

-appellata

AVVERSO

la sentenza n. 837/2020 del Tribunale di Siracusa, sezione Lavoro, resa dal Giudice del Lavoro dott. Francesco Clemente Pittera, emessa a definizione del procedimento recante R.G. n. 2690/19, pubblicata in data 13.10.2020 e non notificata, che ha dichiarato il diritto della ricorrente ad essere trasferita in uno degli ambiti indicati nella domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato, dando applicazione al criterio meritocratico del punteggio più elevato, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria di merito del concorso ordinario 2012 e ordinato, per l'effetto, alle amministrazioni convenute, il trasferimento della ricorrente presso uno degli ambiti indicati nella domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato, dando applicazione al criterio meritocratico del punteggio più elevato, omesso ogni accantonamento di



posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria di merito del concorso ordinario del 2012.

Specificazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare

La sentenza viene impugnata nei capi in cui:

1. Il Giudice, in seno al giudizio di primo grado, ha ommesso di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.;
2. Il Giudice, con riferimento ai criteri di redazione della graduatoria di cui al piano di mobilità straordinaria 2016/2017 e, in particolare, con riferimento alla valutazione del punteggio di ciascun docente, afferma che: *"(...) se più partecipanti hanno espresso la loro preferenza per una stessa sede, le domande vengono esaminate assegnando la preferenza a quella del partecipante con il punteggio più alto. In altri termini, il partecipante con il punteggio più alto prevale, in ogni caso, anche rispetto a quei partecipanti che avevano indicato quel determinato ambito territoriale ad un posto più alto nel loro ordine di preferenze"*.
3. Il Giudice dichiara illegittimo l'accantonamento dei posti in favore dei docenti reclutati mediante graduatorie di merito del concorso ordinario 2012. In particolare, la sentenza è impugnata nelle parti in cui è affermato che: *"la preferenza accordata dalla legge n. 107/2015, in sede di assunzione dei docenti inseriti nelle GM, non può essere estesa alla fase successiva della mobilità interprovinciale, non trovando alcun riferimento nell'ambito della procedura di mobilità (...). Difatti, dalla lettura del comma 108, art. 1, (...) si evince che l'unica priorità accordata dal legislatore in sede di mobilità territoriale riguarda i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (...). (Omissis). Non essendo previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio, le disposizioni contenute negli artt. 2, terzo comma, e 6 del CCNI 2016/2017, risultano in contrasto con le vigenti previsioni legislative nella parte in cui individuano una sostanziale riserva di posti in favore dei docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012 (...). L'art. 1, co. 108, L. n. 107/2015, infatti, prevede un piano di mobilità su base nazionale (...) senza alcun riferimento ai posti accantonati dalla contrattazione collettiva in favore della suddetta categoria di docenti (...), con conseguente illegittimità del trasferimento disposto dalle amministrazioni convenute, in favore del personale appartenente alla c.d. fase B3 delle operazioni di mobilità. In particolare, la previsione di cui all'art. 6 del CCNI per la mobilità del personale docente 2016/2017, risulta in contrasto con l'art. 1, comma 108, l. 107/2015,*



nella parte in cui colloca all'interno della medesima fase delle operazioni di mobilità territoriale interprovinciale sia i docenti assunti nell'a.s. 2014/15 (...) che i docenti assunti nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui all'art.1, comma 95, legge 107/2015, i quali, viceversa, in linea con la disposizione legislativa citata, possono e devono essere valutati solo successivamente rispetto a tutti i docenti assunti entro l'a.s. 2014/ 2015 (...) secondo il criterio meritocratico del punteggio più alto (...). Da ciò consegue l'illegittimità della deroga contenuta nel CCNI richiamato che, oltre ad essere priva di copertura legale, si rivela pregiudizievole per gli altri docenti (...)".

4. Il Giudice, in contrasto alle motivazioni della sentenza, ove si concludeva per il necessario rigetto della domanda della ricorrente per il mancato assolvimento, da parte di questa, dell'onere probatorio con riferimento al proprio diritto all'assegnazione presso una delle sedi preferite indicate in seno alla domanda di mobilità 2016/17, accoglie però la stessa domanda in seno al dispositivo.

Detta sentenza è, nelle parti appena evidenziate, ingiusta ed erronea e va riformata per i seguenti

MOTIVI

1. NULLITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER DISINTEGRITA' DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 102 c.p.c.

Le motivazioni di seguito esposte inducono a ritenere affetta da **nullità** la sentenza appellata non essendo stata disposta, dal Giudice di prime cure in seno al relativo giudizio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, ai sensi dell'art. 102 c.p.c..

Si rileva, infatti, che l'accoglimento della domanda formulata con l'originario ricorso dall'odierna appellata, di assegnazione in uno degli ambiti territoriali preferiti, verrebbe ad influire non soltanto sulle graduatorie di mobilità di cui all'a.s. 2016/17, ma anche:

- sulle graduatorie di mobilità degli anni scolastici successivi;
- su quel soggetto cui è stato assegnato il posto che spetterebbe all'appellata, secondo la sua prospettazione di preferenza;
- sia su tutti i soggetti assegnatari di un posto negli ambiti interessati, per i quali verrebbe meno a cascata l'assegnazione.

In sostanza, si determinerebbe in concreto una situazione analoga alla riformulazione della graduatoria e, quindi, una situazione di comunanza della situazione giuridica per tutti quei soggetti direttamente coinvolti in detta riformulazione.



Né vale ad escludere il litisconsorzio necessario dei controinteressati il fatto che l'amministrazione possa disporre il trasferimento in sovrannumero. Invero, ciò è possibile fintanto che la sentenza sia soltanto provvisoriamente esecutiva, in quanto in esito, invece, ad una sentenza definitiva che disponga l'assegnazione del docente ad un determinato ambito, ovvero, come nel caso di specie, statuisca che si provveda a rideterminare l'ambito, omesso ogni accantonamento per i beneficiari della riserva del concorso 2012, l'amministrazione non potrà che procedervi individuando un posto compreso tra quelli che erano disponibili, dovendosi escludere che possano disporsi assegnazioni a posti diversi da quelli che erano stati previamente destinati a seguito della procedura di mobilità. **In altre parole, l'amministrazione dovrà procedere necessariamente ad assegnare alla controparte un posto che, in esito alla procedura di mobilità, era stato assegnato ad altro docente (Corte d'Appello Genova Sez. lavoro, Sent., 25/07/2019, v. all.1).**

Si tenga conto, inoltre, che la procedura in parola si è svolta a livello nazionale. Da ciò consegue che, anche a volere ritenere, per assurdo, che l'accoglimento della domanda non abbia alcun effetto con riferimento specifico agli ambiti coinvolti nella causa odierna, questa **avrebbe, comunque, riflesso sulla procedura complessivamente considerata e, pertanto, sarebbe rilevante rispetto agli interessi di tutti i docenti candidati alla procedura di mobilità che potrebbero eventualmente essere scavalcati.**

Orbene, tali argomentazioni trovano piena conferma in numerose pronunce della giurisprudenza d'appello che le ha applicate con riferimento **a casi analoghi a quello odierno.** In questo senso, tra le moltissime pubblicate recentemente dalla medesima **Corte d'Appello di Catania, sez. Lavoro**, esemplare è la **sentenza n. 488/2020 del 04/08/2020 (v. all.2)**, con riferimento a tutte quelle sentenze di primo grado che, esplicitamente o implicitamente, abbiano ritenuto non porsi un problema di litisconsorzio necessario.

In particolare, i giudici d'appello hanno ritenuto l'assunto *"non divisibile (...) . Più volte la Suprema Corte ha infatti sottolineato che **il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune.*** Su tali basilari presupposti di qualunque processo civile questa Corte ha affermato, in materia di selezioni concorsuali, che, allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la



rielaborazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va esclusa solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione" (**cfr. Cass. n. 28766/2018, n. 988/2017, n. 15981/2016, n. 13968/2010, n. 15912/2009, 14914/2008)**”.

Analogamente, la **Corte d'Appello Genova, Sez. lavoro, nel procedimento di cui alla pronuncia del 26/03/2019(v. all.3)**, ha ritenuto i ***“soggetti controinteressati inseriti nelle graduatorie degli ambiti scolastici delle regioni in questione (...) litisconsorti necessari”***.

Copiosa è anche la giurisprudenza di primo grado secondo la quale, **in ossequio all’uniforme indirizzo della Suprema Corte ripreso e ribadito dalla giurisprudenza d’appello sopra riportata**, l’eventuale accoglimento della domanda di assegnazione dei docenti ricorrenti ai fini dell’assegnazione presso uno degli ambiti territoriali tra quelli inseriti nella domanda di mobilità 2016/17 esplica effetti diretti nei confronti degli altri docenti partecipanti alla procedura medesima, occorrendo, pertanto, integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c. nei confronti di questi ultimi (a titolo esemplificativo, si vedano Tribunale Modena Sez. lavoro, Sent., 05/03/2020; Tribunale Civitavecchia Sez. lavoro, Sent., 15/06/2020).

Infine, in termini più generali, secondo orientamento costante della Suprema Corte ***“In tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti solo se il soggetto pretermesso domandi l’accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.); l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non è, invece, necessaria quando l’attore si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione”*** (**Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 17/01/2017, n. 988; nello stesso senso cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 16/07/2018, n. 18807; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 09/11/2018, n. 28766**).

In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, stante il palese e manifesto difetto di contraddittorio, così come ricostruito dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla medesima Corte d’Appello di Catania, sez. lavoro, si richiede all’on. Giudice d’appello di rilevare la nullità della sentenza di primo grado e, conseguentemente, assunti i necessari provvedimenti, che la causa venga rimessa al giudice di prime cure ai sensi dell’art. 354 c.p.c..



2. SULLA LEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' 2016/17

Senza recesso alcuno dalle richieste di cui sopra, si rileva l'infondatezza nel merito delle richieste avversarie per come accolte dalla sentenza appellata per le motivazioni di seguito esposte.

2.1. SULLA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO DELLA DOMANDE

Con riferimento ai criteri di redazione della graduatoria, il Giudice di prime cure afferma che *"(...) se più partecipanti hanno espresso la loro preferenza per una stessa sede, le domande vengono esaminate assegnando la preferenza a quella del partecipante con il punteggio più alto. In altri termini, il partecipante con il punteggio più alto prevale, in ogni caso, anche rispetto a quei partecipanti che avevano indicato quel determinato ambito territoriale ad un posto più alto nel loro ordine di preferenze"*.

Ebbene, la sentenza appare erronea sul punto. Difatti, la procedura deve ritenersi corretta poiché coerente con i principi individuati dall'art.6 del CCNI e dell'Allegato 1 al contratto che ha, per l'appunto, sancito che le sedi devono essere assegnate secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. Di conseguenza, deve ritenersi conforme alla contrattazione collettiva l'operato dell'amministrazione che ha assegnato le sedi tenendo conto, in via prioritaria, dell'ordine delle preferenze e utilizzando **il criterio del punteggio come parametro ulteriore** per graduare le domande pervenute su un determinato posto nell'ambito di preferenza espresso dei candidati.

Conformemente, la **Corte d'appello di Perugia, sez. lav., sent. del 27/05/2020 (v. all.4)**, sottolinea come ***"La disposizione è chiarissima nello stabilire che la mobilità avverrà "secondo un ordine di preferenza fra tutti gli ambiti territoriali" (...).***

*Il trasferimento del docente all'uno od all'altro ambito territoriale deriva dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, **dall'ordine delle preferenze e, nel solo caso di una pluralità di preferenze per il medesimo ambito, dai punteggi degli aspiranti.** (...)*

*Si osserva (...) che (...) **la valorizzazione del criterio delle preferenze, rispetto a quello del punteggio, è pienamente compatibile con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione: v'è infatti un evidente collegamento fra l'espressione della preferenza da parte dell'interessato, il gradimento della sede assegnata e la stabilità degli effetti dell'assegnazione. Oltre a ciò, si condividono le considerazioni esposte dalla Corte di appello di Milano nella sentenza n. 397/19"** (nello stesso senso cfr. con Corte d'Appello di Genova, sez. lav., sent. n. 47/2019 del 18.2.19)*



2.2. SULLA CORRETTEZZA DELLE OPERAZIONI DI MOBILITA' 2016/2017

Con riferimento a tale specifico profilo va evidenziato, come puntualmente osservato già in seno alla memoria difensiva in primo grado, che tutti i docenti indicati nel ricorso introduttivo appartengono ad una fase differente (FASE B3) rispetto a quella cui ha partecipato l'odierna appellata (FASE C) e per la quale, la stessa, non può vantare alcun diritto.

In particolare, dal Bollettino Movimenti afferente alla FASE B, C, e D della mobilità straordinaria a.s. 2016/2017 – scuola Primaria (v. all.16 del fascicolo di parte di primo grado), pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa, si evince:

- da pag. 1 a pag. 14, sino al primo nominativo dell'Ins. Zito Paolo, sono indicati i docenti assunti entro l'a.s. scolastico 2014/2015 che hanno partecipato nella FASE B1 del piano di mobilità straordinaria 2016/2017 e che hanno ottenuto l'assegnazione richiesta sulla tipologia di posto comune, lingua inglese e sostegno;

- da pag. 14, dal secondo nominativo dell'Ins. Bologna Marianna, a pag. 21, fino agli ultimi due nominativi, sono indicati i docenti assunti dal piano assunzionale da graduatorie del concorso pubblico D.D.G. 2012, che hanno partecipato alla FASE B3 e che hanno ottenuto la sede definitiva in ambito provinciale;

- a pag. 21, gli ultimi due nominativi dell'Ins. Baglieri Chiara, sulla tipologia di posto comune, e dell'Ins. Argento Maria Adele, sulla tipologia di posto di sostegno, afferiscono alla FASE D della mobilità straordinaria.

Si noti come, **con riferimento alla fase C, cui partecipava la Ricorrente, è osservabile la circostanza che non vi sono stati movimenti in entrata da tale fase (su ambito nazionale) in nessuno dei due Ambiti Territoriali costituiti nella provincia di Siracusa (0025 e 0026).**

Orbene, sulla base della richiamata normativa la docente non aveva titolo per aspirare ai posti riservati ai docenti che hanno partecipato alle **precedenti** fasi della mobilità. Invero, **la procedimentalizzazione per fasi** di cui al richiamato CCNL non contrasta con l'art. 1, comma 108, l. 107/2015 e risulta, inoltre, coerente con la diversità delle fattispecie considerate, trattandosi di materia la cui regolamentazione, per quanto non direttamente previsto dalla fonte primaria, è rimessa alla contrattazione collettiva ed alla relativa concertazione in sede sindacale.

Ne consegue che, nella fattispecie esaminata non viene in considerazione una pretermissione in ordine di punteggio, ma il rispetto di precise clausole contrattuali predisposte con riferimento a situazioni giuridiche diverse.



Inoltre, va ulteriormente rimarcato il dato documentale e non contestato che in relazione alla FASE C della mobilità nessun docente sia stato trasferito per la scuola primaria nella provincia di Siracusa: ragione per la quale la ricorrente non può vantare alcun diritto all'auspicato trasferimento.

Pertanto, nulla può vantare in tal senso la docente.

Con riferimento alla fase B3, afferente ai docenti immessi in ruolo da Graduatorie di concorso 2012 col piano straordinario assunzionale a.s. 2015/2016, si osserva, anzitutto che, in punto di diritto, **la L.107/2015, all'art.1, comma 108**, ha disposto che: *“per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”*.

E' lo stesso **comma 108 dell'art.1 L.107/2017** ad affermare con estrema chiarezza che i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 potevano partecipare alla mobilità straordinaria nell'a.s. 2016/2017 su tutti posti vacanti e disponibili a livello nazionale, inclusi quelli assegnati provvisoriamente ai docenti assunti da GAE (ai sensi del comma 96, lettera b), ma non indica che avrebbero partecipato anche per i posti assegnati provvisoriamente ai docenti assunti da graduatorie di concorso ai sensi dell'art.96, lettera a).

Pertanto, la locuzione *“posti vacanti e disponibili”*, utilizzata in tutte le operazioni di mobilità annuale, si riferisce ai posti resisi disponibili a seguito dei pensionamenti o decessi di docenti etc, e non di certo ai posti assegnati provvisoriamente ai docenti assunti nel piano straordinario, tant'è che, per includere i posti assegnati provvisoriamente ai docenti assunti da Gae nel piano



straordinario 15/16, il legislatore ne fa esplicita menzione: “...per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b, assunti ai sensi del comma 98, lettera b e c” (**cf. Corte d’Appello Milano Sez. lavoro, Sent., 06/03/2020, v. all.5**).

Sicché la sentenza del Tribunale di Siracusa appare erranea laddove ravvisa una illegittimità nell’accantonamento dei posti a favore degli assunti da graduatorie di concorsi pubblici.

Numerose sentenze delle Corti d’Appello sono favorevoli All’amministrazione.

I) la **Corte d’Appello di Brescia, nella sentenza n. 530/2017** (v. all. 3 fascicolo di parte di primo grado) ha affermato che “*E infatti, quanto alla procedura di mobilità, il comma 108 prevede anzitutto chiaramente in accantonamento dei posti riservati per la mobilità dedicata ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2012 (art. 96, lettera a)), stabilendo che i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015 partecipano, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’art. 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, “per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettera b) e c)” escludendo quindi i posti assegnati in via provvisoria al personale proveniente dalle graduatorie di merito 2012”, e che “peraltro, la procedimentalizzazione in fasi risulta espressamente contemplata nello stesso comma 108, laddove prevede che solo successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b)...”(non anche quelli di cui alla lettera a), vale a dire i docenti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012), “...assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale”, sicché “diversamente, quindi, da quanto sostenuto dalla ricorrente, la situazione dei docenti immessi in ruolo dalle GAE nell’a.s. 2015/2016 in forza del piano straordinario di assunzioni non è assimilabile a quella dei docenti assunti in base al medesimo piano ma provenienti da concorso e, segnatamente, dalle graduatorie di merito del concorso DDG 82/2012, trattandosi di due diverse modalità di reclutamento”.*

II) la **Corte d’Appello di Milano, con le sentenze nn. 524 e 526 del 03.04.2018** (v. all. 4 e 5 fascicolo di parte di primo grado), dopo aver dettagliatamente delineato le fasi nelle quali si è articolata la mobilità straordinaria a.s. 2016/2017, ritiene che non vi sia



stato alcun illegittimo accantonamento di posti in ambito provinciale in favore dei soggetti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, stante che (come rilevato in altra sentenza n.526/2018), “...da una oculata disamina dell’art.1, comma 108 della legge 107/2015...sia già la legge a fare riferimento, nell’articolata disciplina prevista per la mobilità, solo ai posti già assegnati in provvisoria ai docenti di cui all’art.1, comma 96, lettera b), cioè quelli provenienti da Gae; la disposizione non menziona invece i docenti di cui all’art.1, comma 96, lettera a).

Ne consegue che la disciplina prevista dal CCNI appare, nella diversa considerazione dei docenti provenienti dal concorso 2012 con l’accantonamento di posti negli ambiti provinciali, in piena sintonia con la legge.

La diversa considerazione di tali docenti, sul piano dapprima della legge e poi su quello del CCNI, ha poi una giustificazione ragionevole.

Va infatti considerato che con il DDG N.82 del 24 settembre 2012 sono stati indetti su base regionale, concorsi per titoli ed esami per la copertura di 11542 cattedre...risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015”; la domanda di partecipazione a concorso, pena di esclusione, doveva essere presentata in una sola regione (articolo 3); la vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferivano ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione il titolo di abilitazione all’insegnamento.....Tenendo conto che il concorso 2012 è stato indetto su base regionale risulta in conclusione giustificata la scelta del legislatore dapprima e delle parti collettive in sede di contrattazione integrativa poi di favorire i docenti, vincitori ed idonei, provenienti da quel concorso”.

III)la Corte d’Appello di Genova, con la sentenza 197/2018 del 12.06.2018, dopo aver disaminato l’art.1, comma 96, della L.107/2015, giunge ad affermare che “la legge ha dunque inteso tenere nettamente separati i due gruppi di docenti: quelli provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (art.1 co.96 lettera a) e quelli provenienti da GAE (art.1 co.96 lettera b), in quanto assoggettati ad una distinta disciplina di reclutamento” così come dopo aver disaminato il comma 98, afferma che “non è dunque vero quanto sostenuto dall’appellante (n.d.r. docente) secondo cui la legge avrebbe trattato le due categorie di docenti in modo paritario ed equiordinato avendo – al contrario - espressamente privilegiato i docenti vincitori del concorso 2012 rispetto a quelli iscritti in GAE”.

L’orientamento dei giudici del secondo grado del giudizio consolida quanto già stabilito da tantissimi giudici di primo grado, ivi compreso, da ultimo, lo stesso **Tribunale di Siracusa con la sentenza n. 499/2020** (v. all. 19 fascicolo di parte di primo grado).



In conclusione, i docenti partecipanti alla FASE B3, cioè i docenti immessi in ruolo nel 2015/2016 in una determinata provincia da Graduatorie di merito, avevano la possibilità di chiedere l'assegnazione sì di una nuova sede, ma solo all'interno della stessa Provincia di nomina, e su tali posti e tali cattedre, come si è visto, in ogni caso la Ricorrente non poteva vantare alcun diritto.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, è erronea la sentenza di primo grado laddove ravvisa l'illegittimo accantonamento dei posti nella mobilità straordinaria a.s. 2016/2017 a favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da graduatorie di concorso pubblico.

In considerazione della legittimità della procedura di mobilità interprovinciale si chiede, pertanto, di riformare la sentenza nel senso sperato dall'Amministrazione.

3. NULLITA' DELLA SENTENZA PER CONTRASTO DEL DISPOSITIVO RISPETTO ALLA MOTIVAZIONE

Infine, si rileva, un irragionevole contrasto del dispositivo rispetto alle motivazioni della sentenza.

In particolare, come osservato dallo stesso Giudice del Lavoro, alla domanda della ricorrente, odierna appellata, di ottenimento dell'assegnazione presso la sede preferita (specificamente Provincia di Siracusa ovvero Regione Sicilia), non è accompagnata alcuna allegazione, o altra prova, che dimostri il pieno diritto della stessa all'assegnazione in uno dei posti disponibili negli ambiti territoriali richiesti.

Invero, l'asserito diritto implica, da un lato un onere per il docente ricorrente di individuare le specifiche disposizioni violate nel procedimento o ritenute illegittime e, dall'altro, **un onere ulteriore di allegare perché egli e non altri, ritenuta in ipotesi l'illegittimità della specifica procedura adottata, ha in conseguenza sicuramente diritto ad un determinato ambito territoriale (Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, sentenza del 06/03/2020).**

Per tali ragioni, il Giudice di prime cure, ritiene che *“pur avendo rilevato l'erroneità dell'amministrazione nella valutazione posta alla base delle operazioni di trasferimento 2016/2017 (...) non vi sono in atti elementi sufficienti per ritenere fondata la domanda avanzata che, pertanto, non appare meritevole di accoglimento”* non essendo stato dimostrato, in alcun modo, che tra i posti assegnati in Fase B3 della mobilità, almeno uno di essi sarebbe stato senz'altro assegnato alla docente. Ciononostante, nei passaggi immediatamente



successivi e nel dispositivo della sentenza, il Giudice muta le proprie conclusioni **accogliendo il ricorso introduttivo e dichiarando il diritto della ricorrente ad essere trasferita in uno degli ambiti indicati in seno alla domanda di mobilità.**

Alla luce di quanto esposto, quindi, è di tutta evidenza che la pronuncia debba dichiararsi **viziata da nullità anche per contrasto tra dispositivo e motivazione.**

La Suprema Corte, invero, ritiene che *“Nel caso di **insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo** non è possibile individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, nè può farsi ricorso alla interpretazione complessiva di essa, che presuppone una sostanziale coerenza tra le diverse parti e proposizioni della medesima. **Pertanto, la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza ne determina la nullità ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2.**” (Cass. civ. Sez. III Sent., 23/05/2011, n. 11299, cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 01/03/2001, n. 2958, da ultimo Cass. civ. Sez. II Sent., 12/03/2018, n. 5939; Cass. civ. Sez. I Ord., 06/03/2019, n. 6521).*

Sulla condanna alle spese

Si chiede, quindi, la riforma della sentenza nei termini sopra specificati, nonché in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, oltreché del presente grado di impugnazione.

Per tutto quanto chiarito ed esposto, si formulano, allo stato e con ogni riserva, le seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ON. LE CORTE D'APPELLO DI CATANIA

– SEZIONE LAVORO –

previa nomina del consigliere relatore e fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e, per l'effetto,

in via principale, dichiarare la nullità della sentenza appellata per contrasto tra motivazione e dispositivo;

in via subordinata, dichiarare la nullità della sentenza appellata per omessa integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e, per l'effetto, rimettere gli atti al competente giudice del lavoro ex art. 354 c.p.c.;

nel merito, in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente ogni domanda avanzata da controparte, riformando la sentenza appellata nella parte in cui ha dichiarato



l'illegittimità e disapplicato il provvedimento di assegnazione definitiva di Tempio Gina presso l'ambito provinciale di Milano, in considerazione della legittimità dell'operato dell'Amministrazione nello svolgimento delle procedura di mobilità, con superamento della statuizione di condanna rivolta dal giudice di prime cure all'Amministrazione resistente di rideterminare la sede di destinazione della docente; con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.

Si producono documenti come da separato indice.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e il contributo unificato va prenotato a debito ex artt. 11 e 158 dPR 115/2002.

Catania, lì 15/12/2020

Il Procuratore dello Stato
Elisa Saccà

INDICE allegati

- copia della sentenza appellata;
- ricorso di primo grado;

DOCUMENTI

1. Corte d'Appello Genova Sez. lavoro, Sent., 25/07/2019;
2. Corte d'Appello di Catania, sez. Lavoro, sentenza n. 488/2020 del 04/08/2020;
3. Corte d'Appello Genova Sez. lavoro, Sent., 26/03/2019;
4. Corte d'Appello Perugia Sez. lavoro, Sent., 27/05/2020;
5. Corte d'Appello Milano Sez. lavoro, Sent., 06/03/2020;

